



ORDINANZA SINDACALE

N. 12 DEL 11-07-2023

OGGETTO: MANIFESTAZIONI ESTIVE 2023: REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI DIFFUSIONE DI MUSICA PERCEPITA ALL' ESTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI

VISTA la L.R. 21/2006, secondo cui le autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande abilitano all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali, ad esclusione dei trattenimenti danzanti, purché l'esercizio dell'attività si svolga nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, ivi comprese quelle in materia di inquinamento acustico;

CONSTATATO che la maggior parte dei pubblici esercizi effettua piccoli trattenimenti musicali a carattere di complementarietà e temporaneità, quali esempio diffusione di musica d'accompagnamento, piccolo piano bar, e altro piccolo, comunque scarsamente significativo, intrattenimento musicale e spettacolare in genere, non rientranti nella casistica del pubblico spettacolo, espletati all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi;

RITENUTO opportuno, al fine di contemperare la tutela della quiete e del riposo delle persone con la vocazione turistica del territorio comunale, stabilire che la musica diffusa negli esercizi pubblici non potrà essere percepita all'esterno degli stessi locali nel periodo 15 Luglio 2023 – 15 settembre 2023 oltre le ore 01,00 del giorno successivo all'evento autorizzato;

RITENUTO opportuno stabilire il medesimo limite orario per la diffusione di musica all'esterno delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, nonché dei circoli privati;

VISTO l'art 50 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e s.m.i.;

VISTA la Legge 447 del 26.10.1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 18.09.1997 "determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante" e s.m.i. ed integrazioni;

VISTO il T.U.L.P.S., approvato con R.D. 773 del 18.06.1931, nonché il relativo Regolamento di esecuzione e s.m.i.;

VISTA la L.R. 21 / 2006 "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";

RICHIAMATO l'art. 20 del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 285/1992;

ORDINA

1. Dal 15 Luglio 2023 al 15 settembre 2023 il divieto di diffondere musica all'esterno dei pubblici esercizi oltre le ore 01:00 del giorno successivo all'evento autorizzato;

2. Il medesimo limite orario si applica alla musica percepita all'esterno dei pubblici esercizi;

3. Dal 1° Agosto 2023 al 16 Agosto 2023 il divieto di diffondere musica all'esterno dei pubblici esercizi oltre le ore 02:00 del giorno successivo all'evento autorizzato;

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - alla Prefettura di Frosinone;
 - al Comando di Polizia Locale;
 - alla Stazione dei Carabinieri,
- Il Comando della Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati circa la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza.

AVVERTE

- Per la violazione delle disposizioni della presente ordinanza, si applica la sanzione nelle misure pari a: min € 500,00 max € 3.000,00;
- In caso di recidiva le autorizzazioni di polizia amministrativa possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento per abuso della persona autorizzata ai sensi dell'ar. 10 del TULPS;
- Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l'Autorità competente, ai sensi dell'art 18 della legge 689/81, è il Sindaco del Comune di Paliano;
- Gli orari determinati dalla presente ordinanza possono subire restrizioni, anche in riferimento soltanto ad uno o più esercizi, per motivi di ordine pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico ambientale, o in caso di reiterata inosservanza degli orari stabiliti o per particolari motivi di disturbo alla quiete pubblica;
- In caso di recidiva nel corso dello stesso anno solare, il Sindaco può disporre l'inibizione dell'attività di diffusione di musica.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

Il SINDACO
Domenico ALFIERI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. _____

Il Segretario Comunale certifica che il presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000;

Paliano, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
URBANO Dott.ssa SABRINA